



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 262 del 2011, proposto da Raffaele Iasi, rappresentato e difeso dagli avvocati Ugo Giovanbattista Cacciatore, Valentina Silvia Carluccio, con domicilio eletto presso lo studio Gianluca Graziani in Roma, via Alcide De Gasperi, 35;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento

del diritto a percepire, per il periodo di frequenza del 96° corso di formazione della scuola superiore di polizia per la nomina di commissario della polizia di stato, il trattamento di missione corrispondente alla qualifica originaria rivestita

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 luglio 2020 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il sig. Iasi riferisce di aver partecipato al concorso interno per titoli ed esami a 10 posti per l'accesso al ruolo dei Commissari, riservato al personale della Polizia di Stato, indetto con D.M. 1 febbraio 2005, della durata di due anni.

Risultato vincitore, è stato posto in aspettativa dal servizio per la durata del corso con il trattamento economico previsto dall'art. 28 legge n. 668 del 1986.

Poiché la frequentazione del corso implicava la permanenza in sede diversa da quella di servizio, con istanza del 20 dicembre 2007, ha richiesto al Ministero degli Interni, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, la liquidazione del trattamento economico di missione di cui all'art. 6, comma 10 D.P.R. 254/1999, art. 28 comma 1 Legge 668/1986 e art. 6 comma 12 D.P.R. 170/2007.

Con il ricorso in esame, chiede l'accertamento del proprio diritto a percepire, per la durata del 96° corso di formazione per la nomina a Commissario della Polizia di Stato, l'indennità di missione ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 164 del 18/06/2002, così come confermato dal comma 12, art. 6 DPR 170/2007, nonché la condanna del Ministero dell'Interno al pagamento della stessa.

Articola i seguenti motivi di diritto:

- *“Violazione dell'art. 14 del Bollettino Ufficiale del Personale del Concorso interno per l'accesso al ruolo di Commissari, indetto con D.M. 1 febbraio 2005”;*
- *“Violazione dell'art. 28 Legge n. 668 del 10 ottobre 1986 ed eccesso di potere per falsa applicazione di legge e difetto di istruttoria e motivazione”;*
- *“Violazione e falsa applicazione dell'art.7 D.P.R. n. 164 del 18.05.2002 e art. 6 comma 12 del 170/2007”.*

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto perché infondato in fatto ed in diritto e concludendo per la

reiezione del ricorso.

All'udienza del 24 luglio 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e, pertanto va rigettato.

Come rilevato dal Consiglio di Stato, *“il trattamento di missione presuppone lo svolgimento di attività di servizio, e tale non può essere considerata la frequenza del corso in esame, che avviene su base del tutto volontaria e comporta il collocamento in aspettativa”*.

L'art. 7, comma 10, del D.P.R. n. 164 del 2002 *“prevede la corresponsione dell'indennità di missione per la partecipazione a corsi addestrativi e formativi, che non possono essere che quelli destinati a dipendenti in servizio e per i quali non è previsto il collocamento in aspettativa: è evidente quindi che il diritto al trattamento di missione si riferisce solo a questo caso, mentre nel caso in esame la frequenza del corso non può essere riconosciuta come attività di servizio e comporta, in caso di esito positivo, la prima assegnazione nei ruoli della Polizia (con conseguente novazione del rapporto per coloro che già ne fossero dipendenti)”* (ex plurimis: C. di St. n. 7235 e n. 7236 del 2010).

Ancora, è stato precisato che *“il trattamento di missione presuppone lo svolgimento di attività di servizio e tale non può essere considerata la frequenza del corso per vice ispettore della Polizia di Stato, che avviene su base del tutto volontaria e comporta il collocamento in aspettativa. Invero, il regime di missione, previsto dall'art. 28, l. n. 668 del 1996, trova applicazione esclusivamente in costanza di un servizio attivo mentre, nel caso di specie, i ricorrenti sono stati collocati in aspettativa allo scopo di frequentare il corso previsto per i vincitori del concorso pubblico, al quale hanno volontariamente partecipato, conseguendo, al termine, la prima assegnazione nella nuova qualifica, con novazione del rapporto, essendo già dipendenti della Polizia di Stato. Ne consegue l'inapplicabilità della disposizione citata, che, nel riferirsi al personale impegnato nella frequenza di corsi formativi e addestrativi, rende palese come la costanza del rapporto di servizio sia condizione imprescindibile per la corresponsione del trattamento di missione”* (cfr. TAR Roma n. 76/2018).

Nel caso all'esame del Collegio, il ricorrente è stato collocato in aspettativa allo scopo di frequentare il corso previsto per i vincitori del concorso pubblico, al quale ha volontariamente partecipato, conseguendo, al termine, la prima assegnazione nella nuova qualifica, con novazione del rapporto,

essendo già dipendente della Polizia di Stato. Ne deriva, come rilevato dal Consiglio di Stato nelle già citate pronunce del 2010 riguardanti analoghe fattispecie, l'inapplicabilità dell'art. 7, comma 10, del D.P.R. n. 164 del 2002, che, nel riferirsi al personale impegnato nella frequenza di corsi formativi e addestrativi, rende palese come la costanza del rapporto di servizio sia condizione imprescindibile per la corresponsione del trattamento di missione. Peraltro, questa conclusione non è contrastante, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, né con l'art. 14 del D.M. 1.2.2005 con cui è stato bandito il concorso in questione, né con l'art. 28 della legge n. 668 del 1986, i quali si limitano a prevedere che i vincitori del concorso sono avviati a frequentare il corso di formazione, della durata di due anni, durante il quale sono posti in aspettativa speciale, mantenendo il trattamento economico in godimento e nulla prevedono in ordine al regime di missione.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Atteso l'oggetto del contendere, possono compensarsi le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e dal decreto presidenziale n. 67 del 19 marzo 2020 con l'intervento dei magistrati:

Roberta Ravasio, Presidente FF

Francesca Petrucciani, Consigliere

Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore

Francesca Ferrazzoli

Roberta Ravasio

IL SEGRETARIO